

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE**"Compagnia Teatrale Amatoriale CRAZY DREAMERS"**

CODICE FISCALE 03623130121 COSTITUITA IL 23/11/2017 PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO
AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno 1 del mese di Ottobre anno 2020 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

- 1) **Punto dell'OdG: Modifica degli articoli da 1 a 26 e conseguente approvazione del nuovo Statuto sociale modificato ed integrato, al fine di adeguarlo alle disposizioni del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017);**
- 2) **Punto dell'OdG: Varie ed eventuali.**

Alle ore 21:00 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, Il Presidente dell'associazione Sig.ra Paola Ferrari dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il Sig. Davide Tarsitano. Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 38 soci, con 10 deleghe a loro assegnate, su un totale di 54 aventi diritto al voto e l'intero Consiglio Direttivo. A questo punto il Presidente constatata la presenza degli aventi diritto dichiara aperta l'assemblea atta a decidere e deliberare.

Egli relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo continuando anche a conservare la qualifica di associazione medesima. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS. Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Alle ore 11:00 non essendovi altro da decidere e deliberare l'Assemblea viene sciolta previa lettura ed approvazione seduta stante del presente verbale e del nuovo Statuto.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

In Caronno Pertusella il 01/10/2020

Il Segretario


Il Presidente


STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017****ASSOCIAZIONE "Compagnia Teatrale Amatoriale CRAZY DREAMERS APS"****ART. 1 – Denominazione e sede**

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia del Codice del Terzo Settore, un'associazione di promozione sociale denominata: "Compagnia Teatrale Amatoriale CRAZY DREAMERS APS".

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via S. Giovanni Bosco n°114 nel Comune di Caronno Pertusella. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

ART. 2 – Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) Realizzazione di spettacoli teatrali;
- b) Favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali, privati, ecc.;
- c) Valorizzazione delle tradizioni popolari e religiose
- d) Partecipazione alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali culturalmente e pastoralmente qualificati;
- e) Favorire la partecipazione dei soci ed iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;
- f) Promozione e realizzazione di ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione;
- g) Promozione e realizzazione di ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse. Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai

propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 - Ammissione

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile (art. 35).

Tutti i soci sono tenuti a tesserarsi all'Associazione Nazionale di Settore individuata e deliberata annualmente dal consiglio direttivo.

ART. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali ed esaminare i libri sociali così come previsto dall'articolo 15 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.
- votare in Assemblea purché maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative e di quelle di tesseramento all'Associazione Nazionale di Settore individuata e deliberata annualmente dal consiglio direttivo.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito e le quote di tesseramento all'Associazione Nazionale di Settore individuata e deliberata annualmente dal consiglio direttivo;
- osservare le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione Nazionale di Settore individuata e deliberata annualmente dal consiglio direttivo, a cui si è affiliati;



ART. 8 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamentati dall'Associazione Nazionale di Settore individuata e deliberata annualmente dal consiglio direttivo. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 – Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge e solo nel caso di raggiungimento di limiti dimensionali previsti dalla normativa;
- Organo di revisione, nei casi previsti dalla legge e solo nel caso di raggiungimento di limiti dimensionali previsti dalla normativa.

ART. 11 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci (maggioranza inderogabile). (Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).

ART. 14 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è composto da n. 9 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

I componenti il Consiglio direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla loro sostituzione facendo subentrare i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti. In questo caso dovrà essere convocata l'Assemblea per il rinnovo dell'Organo.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:



- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 – Destinazione patrimoniale, assenza scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Fermo quanto sopra, eventuali utili o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere destinati alle finalità sociali perseguite dall'Ente.

ART. 21 – Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Per le attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, è obbligatorio applicare la normativa ai sensi dell'articolo 13 comma 6 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se costituito), tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi e di richiedere l'invio di copia elettronica di specifici documenti.

ART. 24 Lavoratori/Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.



L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolarmente adottato dall'organizzazione di promozione sociale.

ART. 25 Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dalle leggi vigenti in materia, dallo statuto e regolamenti dell'Associazione Nazionale di Settore individuata e deliberata annualmente dal consiglio direttivo, nonché dalle norme sull'ordinamento dello spettacolo, in quanto applicabili.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

In Caronno Pertusella il 01/10/2020

Il Segretario



Il Presidente

